



Cassazione Penale, Sez. 2, 15 aprile 2026, n. 13728 - Impone ai dipendenti della ditta di autotrasporti di manomettere il cronotachigrafo sotto minaccia di licenziamento. Configurabilità dell'estorsione

Dettagli

📁 Categoria: [Cassazione penale](#)

👁️ Visite: 48

Cassazione Penale, Sez. 2, 15 aprile 2026, n. 13728 - Impone ai dipendenti della ditta di autotrasporti di manomettere il cronotachigrafo sotto minaccia di licenziamento. Configurabilità dell'estorsione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta da

Dott. IMPERIALI Luciano - Presidente

Dott. COLELLA Simonetta - Consigliere



Dott. CERSOSIMO Emanuele - Consigliere

Dott. BIFULCO Daniela - Consigliere

Dott. MOSTARDA Fabio - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato in R il (Omissis)

avverso la sentenza dell'11/06/2025 emessa dalla Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;

lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha chiesto il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Raffaele Caruso, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato

Fatto

1. Con sentenza dell'11/06/2025 la Corte di appello di Genova, decidendo sull'appello dell'imputato, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova del 29/06/2023, ha ridotto ad anni 2, mesi 6 di reclusione ed Euro 445 di multa, la pena di anni 2, mesi 10 di reclusione ed Euro 1.000 di multa precedentemente inflitta a A.A. per i reati di cui agli artt. 437 cod. pen. (capo A), 56, 629 cod. pen. (capo B), 629 cod. pen. (capo C).

Secondo le conformi sentenze di merito il A.A., quale titolare della ditta di trasporti Olivo Trasporti di A.A. e datore di lavoro di B.B. e C.C., avrebbe costretto i due autisti di autocarri a manomettere (fino a renderlo non funzionante) l'apparecchio cronotachigrafo installato sui veicoli per motivi di sicurezza, al fine di non fargli effettuare le prescritte pause durante i viaggi e accelerare così i tempi di consegna, aumentando in tal modo i profitti dell'impresa e

mettendo al contempo a rischio l'incolumità degli autisti e degli altri utenti della strada.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo il motivo che di seguito si enuncia nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con unico motivo si deduce violazione di legge in relazione ai reati di estorsione di cui ai capi B) e C). Il difensore evidenzia che era stata affermata la penale responsabilità dell'imputato in difetto dell'elemento della minaccia verso i due dipendenti. La minaccia non poteva infatti consistere nella sola prospettazione del licenziamento, evento che rientra nella normale dinamica lavorativa e nelle prerogative del datore di lavoro. Inoltre, non vi era stata alcuna costrizione posto che ai due dipendenti era stata lasciata la libertà di scegliere se disattivare o meno il cronotachigrafo, tanto che il B.B. non aveva accettato e si era dimesso, mentre il C.C. aveva accettato evidentemente per convenienza anche sua. All'imputato si poteva al più rimproverare di aver ecceduto verso i dipendenti con espressioni inappropriate, ma che si potevano giustificare in ragione della sua condizione personale e psicologica, di imprenditore operante in un settore particolarmente duro e competitivo. Il A.A. avrebbe in sostanza usato espressioni inappropriate ma solo al fine di salvare la sua azienda e i posti di lavoro e non anche con la volontà di minacciare i lavoratori. Si evidenzia infine che, per le ragioni esposte, ricondurre i fatti contestati nell'ambito del delitto di estorsione comportava conseguenze eccessive e sproporzionate, alle quali si doveva ovviare escludendo la rilevanza penale del fatto ovvero inquadrandolo in un illecito di gravità più contenuta.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

Diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.

Il ricorrente lamenta violazione di legge deducendo l'erronea qualificazione dei fatti a lui ascritti ai capi B) e C) come estorsione tentata ed estorsione consumata, in quanto a suo dire difetterebbe l'elemento della minaccia, tale non potendo essere, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, la semplice prospettazione del licenziamento dei due lavoratori.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

1.1. In primo, si tratta a ben vedere, di una violazione di legge che non era stata dedotta nei motivi di appello. Nell'appello, infatti, il difensore aveva chiesto unicamente la qualificazione dei fatti nei reati di violenza privata consumata e tentata, sul presupposto che il vantaggio conseguito dall'imputato e il danno arrecato alle persone offese era

talmente esiguo da rendere eccessiva e sproporzionata la sussunzione delle condotte nel più grave delitto di estorsione. La sussistenza della minaccia non era stata dunque minimamente posta in discussione, atteso che anche il reato di cui all'art. 610 cod. pen. ha tra i suoi elementi costitutivi la violenza o appunto la minaccia. Il motivo è dunque inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

1.2. Il motivo difetta poi di specificità in quanto non si confronta minimamente con le sentenze di merito, nelle quali i giudici avevano adeguatamente spiegato che il licenziamento prospettato ai due dipendenti al fine di costringerli a prestarsi ad una pratica illegale (disattivazione del cronotachigrafo), peraltro costituente anche un illecito amministrativo che li esponeva a sanzioni, non poteva costituire un semplice esercizio di un diritto. La motivazione dei giudici di merito è peraltro pienamente conforme ai principi di diritto più volte ribaditi da questa Corte, secondo i quali costituisce intimidazione illegittima, idonea, come tale, ad integrare il delitto di estorsione ex art. 629 cod. pen., anche una minaccia dalla parvenza esteriore di legalità allorquando sia fatta, non già con l'intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l'altrui volontà e di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nell'an o nel quantum o quando, pur correlandosi ad un diritto riconosciuto e tutelato dall'ordinamento se ne realizzi, suo tramite, un distorto ed abusivo esercizio per il conseguimento di scopi contra ius, dovendosi valutare sia l'eccedenza del mezzo rispetto allo scopo perseguito che l'eccedenza del fine perseguito rispetto alla portata del diritto esercitato (Sez. 2, n. 17574 del 21/03/2013, Conti, Rv. 256219-01; Sez. 2, n. 34242 del 11/07/2018, Del Zompo, Rv. 273542-01). Analogamente è a dirsi in relazione alla prospettazione difensiva, volta ad escludere la sussistenza della minaccia in ragione della possibilità dei lavoratori di rifiutare le condizioni proposte. Questa Corte ha infatti chiarito che la stessa nozione di minaccia implica proprio che sia rimessa alla vittima del reato la scelta della condotta ultima da adottare, ma nella consapevolezza che ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata e pretesa dal soggetto attivo, si avrebbe la conseguenza del male ingiusto prospettato; proprio da tale caratteristica propria della minaccia discende che l'estorsione è il tipico reato per la cui perpetrazione è richiesta la cooperazione della vittima mediante la coartazione della sua volontà. Da ciò discende che la rimessione al soggetto passivo della scelta della condotta da adottare non è considerazione cui poter fare ricorso al fine di escludere la sussistenza della minaccia e, con essa, dell'estorsione (Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Rv. 282521-01).

1.3 Parimenti aspecifico è il motivo di ricorso nella parte in cui pretende di valorizzare la condizione psicologica ed emotiva dell'imputato – vale a dire la forte pressione cui era sottoposto dovendo sopravvivere economicamente in un settore molto concorrenziale – ai fini di escludere la sussistenza dei reati. Come correttamente evidenziato dai giudici di merito, infatti, la "condizione psicologica" del ricorrente, da questi invocata come scusante delle illegittime richieste rivolte ai dipendenti, non riguarda gli elementi costitutivi del reato ma attiene ai motivi dello stesso, che come è noto sono del tutto irrilevanti ai fini dell'elemento psicologico del reato (Sez. 6, n. 2389 del 20/11/1991, dep. 1992, Rv. 189286 – Peraltro, la Corte territoriale ha evidenziato che la suddetta condizione psicologica ed



emotiva del A.A. non era stata in alcun modo provata, risultando dunque una mera allegazione difensiva; argomento col quale, ancora una volta, il difensore non si confronta.

1.4. Anche le doglianze in punto di qualificazione del fatto risultano del tutto generiche, come del resto lo erano quelle articolate nei motivi di appello. Ed invero, le sentenze di merito avevano affermato: 1) che il pregiudizio economico per i lavoratori era consistito nella rinuncia a molteplici diritti (irrinunciabili), afferenti alla sicurezza sul lavoro (propria e degli utenti della strada), alla salute dei dipendenti, alla corresponsione degli straordinari; 2) che il vantaggio per il datore di lavoro consisteva invece nei maggiori ricavi ottenuti mediante l'aumento della produttività dell'impresa di trasporto ottenuto proprio con le suddette rinunce dei dipendenti. A fronte di tali valide motivazioni – peraltro conformi all'orientamento di questa Corte secondo il quale ben può integrare il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate (Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021, dep. 2022, Lattanzio, Rv. 282521 – 01) – il difensore si è limitato a dedurre un argomento del tutto generico e non conferente, vale a dire che il danno per i lavoratori vi era stato ma era talmente modesto da giustificare la derubricazione.

2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso in Roma, il 30 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2026.

Menu

[Home](#)

[Organizzazione](#)



[Working Papers di Olympus](#)

[COVID-19 e sicurezza sul lavoro](#)

[Approfondimenti, Guide alla lettura e Rassegne](#)

[Modelli organizzativi e di gestione della sicurezza sul lavoro](#)

[Salute e sicurezza degli operatori della sicurezza](#)

[Newsletters](#)

[Siti su igiene e sicurezza del lavoro](#)

Banche Dati

[Fonti normative](#)

[Giurisprudenza](#)

[Contrattazione Collettiva](#)

[Interpelli](#)

[Indice tematico Corte di Giustizia](#)

[Documentazione istituzionale, sindacale e aziendale](#)

[Rassegna bibliografica](#)

[D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#)

[Indici tematici](#)

[CoReCo Marche Documentazione Istituzionale](#)

[CoReCo Marche Documentazione Istituzionale \(Cronologico\)](#)

User Menu



Login Form



Ricordami

[Password dimenticata?](#)

[Hai dimenticato il tuo nome utente?](#)

